

# **PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPACE3 S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2437-TER, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

I Sindaci si sono riuniti allo scopo di esprimere al Consiglio di Amministrazione della Società il proprio parere ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

Il Collegio Sindacale della Società Space3 S.p.A. (*breviter* la "Società" o "Space3")

## **PREMESSO CHE**

- la Società ha analizzato alcune possibili opportunità di investimento allo scopo di attuare il proprio oggetto sociale, ovvero realizzare l'Operazione Rilevante in conformità ai criteri dettati dalla propria politica di investimento;
- all'esito di tali ricerche, è stata individuata Acquafil S.p.A. (*breviter* "Acquafil") – società *leader* nella *circular economy* per la produzione e commercializzazione di fibre sintetiche impiegate nei settori della pavimentazione tessile, automobilistico, della moda e dello sport - quale opportunità di investimento conforme alle linee guida definite dal management e condivise dagli azionisti nella politica di investimento;
- il Consiglio di Amministrazione di Space3, riunitosi in data odierna, ha approvato l'Operazione Rilevante che consiste nella fusione per incorporazione di Acquafil in Space3 (*breviter* la "Fusione");
- dalla "Relazione illustrativa sulle proposte ai punti 1,2,3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Space 3 S.p.A. convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 luglio 2017, in unica convocazione" (*breviter* la "Relazione") e dagli ulteriori documenti, messi a disposizione del sottoscritto Collegio Sindacale nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, emerge che l'Operazione Rilevante si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive indicate nella Relazione;
- a norma dell'art. 2437 del codice civile, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), agli azionisti che non concorressero all'approvazione della Fusione è riconosciuto il diritto di recesso, in quanto l'adozione del nuovo statuto societario implica un cambiamento significativo dell'attività della Società oltreché il prolungamento del termine di quest'ultima;
- l'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile stabilisce che, in tali circostanze, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione odierna, ha provveduto alla determinazione del valore del patrimonio della Società in conformità a quanto prescritto dall'art. 2437-ter e ha messo a disposizione del sottoscritto Collegio Sindacale la documentazione necessaria allo svolgimento del nostro incarico, ivi inclusi la Relazione, il Progetto di fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 nonché la relazione della società di revisione KPMG S.p.A., anch'essa predisposta in data odierna, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di liquidazione delle azioni della Società, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo;
- l'art. 7 dello statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione di Space3, tenuto conto della natura di Space3 e del suo oggetto sociale, debba determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie

AN

oggetto di esercizio del Diritto di Recesso coerentemente con la deroga prevista dall'art. 2437-ter, comma 3, secondo periodo, del codice civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4. Più in dettaglio, ai sensi dello statuto, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso è pari al pro-quota del patrimonio netto di Space3 risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e alle altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate, così come definite dall'art. 6.2 dello Statuto, esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante;

- in ogni caso, in ossequio a quanto indicato dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, tale valore non può comunque essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante che è pari, alla data odierna, ad Euro 10,739. Si precisa che, poiché la Società è stata quotata sul mercato SIV- Settore Professionale in data 5 aprile 2017, non essendosi concluso un periodo pregresso di sei mesi, come richiesto dall'art. 2437-ter del codice civile, la media aritmetica di cui sopra si riferisce ai prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei giorni intercorsi dalla data di quotazione al 14 giugno 2017;

- sulla base dei criteri sopra indicati ed in considerazione del fatto che l'importo delle Somme Vincolate, pari a complessivi Euro 150.554.437, suddiviso per il numero delle azioni porta ad un valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso pari ad Euro 10,037 e, pertanto, inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea del 27 luglio 2017 chiamata ad approvare la Fusione, pari ad Euro 10,739, nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione di Space3 ha determinato in Euro 10,739 il valore unitario di liquidazione di ciascuna azione ordinaria Space3 oggetto del Diritto di Recesso;

#### **ESAMINATA**

la documentazione fornita dal Consiglio di Amministrazione e in particolare:

- la Relazione, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Space3 in data odierna;
- il "Progetto di fusione per incorporazione di Aquafil in Space3", oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data odierna;
- il bilancio al 31 dicembre 2016 di Space3, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2017 e assoggettato a revisione contabile, e la situazione patrimoniale predisposta dalla Società al 5 aprile 2017, non assoggettata a revisione contabile;
- lo Statuto di Space3;
- la media aritmetica dei prezzi ufficiali (prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziato nel mercato durante una seduta) delle azioni ordinarie di Space3 scambiate presso il mercato MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 5 aprile 2017, data di efficacia della scissione di Space2 S.p.A. in favore di Space3, al 14 giugno 2017;
- la relazione della società di revisione KPMG S.p.A., anch'essa predisposta in data odierna, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di liquidazione delle azioni della Società, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo;

**RILEVATO CHE**



il Collegio Sindacale:

- ha vigilato sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge previste dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile;
- ha accertato che il procedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore della partecipazione è conforme alla legge e allo statuto sociale e che tale valore verrà comunicato al mercato tramite la pubblicazione della Relazione, entro i termini previsti dal comma 5 dell'art. 2437-ter del codice civile;
- non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Space3 S.p.A. ex art. 2437-ter del codice civile, non sia, limitatamente alla finalità per la quale esso è stato determinato, adeguato, ragionevole e non arbitrario e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni;

#### ESPRIME

parere di congruità del valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

Il presente parere viene depositato presso la sede sociale nei termini di legge.

Milano, 15 giugno 2017

#### I SINDACI

- Dott. Pier Luca Mazza

- Dott. Marco Giuliani

- Dott.ssa Virginia Marini